



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE PER CIECHI

Via Vivaio, 7 – 20122 Milano Tel. 02/88440334

e-mail: mimm11300b@istruzione.it mimm11300b@pec.istruzione.it

www.scuolavivaio.edu.it - codice fiscale 80128150150 - Distretto 74



Disposizioni Operative per la pubblicazione dei dati online

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
3. DEFINIZIONI
4. PRINCIPIO CHIAVE N. 1:
DIVIETO ASSOLUTO DI PUBBLICAZIONE DI DATI RELATIVI ALLO STATO DI SALUTE
5. PRINCIPIO CHIAVE N. 2:
LA SCUOLA PUÒ PUBBLICARE DATI PERSONALI SOLO SE LA COSA E' PREVISTA DA NORMA DI LEGGE O DI REGOLAMENTO
6. PRINCIPIO CHIAVE N. 3:
LADDOVE ESISTENTE, LA NORMA DI LEGGE SPESSO PREVEDE TEMPI E MODALITA' DI PUBBLICAZIONE
7. PRINCIPIO CHIAVE N. 4:
BISOGNA COMUNQUE APPLICARE IL C.D. PRINCIPIO "DI MINIMIZZAZIONE" DEI DATI.
8. PRINCIPALI TIPI DI DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO ED INDICAZIONI SU MODALITÀ E LIMITI ALLA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE ONLINE
9. FINALITÀ E STRUMENTI DI PUBBLICAZIONE ON LINE
10. IL SITO INTERNET
11. LA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
 - 11.1 CURRICULA PROFESSIONALI
 - 11.2 INSUSSISTENZA CAUSE INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ
 - 11.3 COMPENSI, RIMBORSI, DATI PATRIMONIALI E DI REDDITO
 - 11.4 ATTRIBUZIONI DI QUALSIASI FORMA DI VANTAGGI ECONOMICI
 - 11.5 ELENCHI DEI PROVVEDIMENTI
 - 11.6 GRADUATORIE DI BANDI DI CONCORSO
 - 11.7 BANDI DI GARA E CONTRATTI
 - 11.8 PUBBLICAZIONE DATI RELATIVI AL PERSONALE
 - 11.9 BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO
 - 11.10 REGISTRO DEGLI ACCESSI
12. L'ALBO PRETORIO
 - 12.1 GRADUATORIE DI BANDI DI CONCORSO
 - 12.2 PUBBLICAZIONE DATI RELATIVI AL PERSONALE
 - 12.3 PROVVEDIMENTI RELATIVI A VERTENZE E CONTENZIOSI

13. L'ARCHIVIO STORICO

13.1 ACCORGIMENTI E CAUTELE DA ADOTTARE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La finalità del presente documento è quella di fornire indicazioni chiare, semplici ed efficaci per la corretta pubblicazione on line di atti, documenti ed informazioni contenenti dati personali, nel rispetto delle normative vigenti in tema di trasparenza, pubblicità, comunicazione istituzionale e protezione dei dati personali.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

L. 150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni.”;

- D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- L. 69/2009 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”;
- Linee Guida per i siti web delle PA, in applicazione della Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione;
- Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
- Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito definito RGPD o GDPR);
- D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)” come novellato dal D.Lgs. 101/2018;
- D. Lgs. 51/2018, Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico (06/2007);
- Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (05/2014);
- Altri provvedimenti e linee guida del Garante per la protezione dei dati personali e dell’European Data Protection Board (EDPB) e del WP29.

3. DEFINIZIONI

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un

numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

Categorie particolari di dati di cui agli articoli 9 del GDPR (c.d. sensibili)

Dato sanitario: è un qualsiasi dato che possa rivelare informazioni relative allo stato di salute degli Interessati; in questa categoria rientrano le prestazioni di servizi di assistenza sanitaria; numeri, simboli o elementi specifici attribuiti a una persona fisica per identificarla in modo univoco; le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo o una sostanza organica, compresi i dati genetici e i campioni biologici; qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malattia, una disabilità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o lo stato fisiologico o biomedico dell'interessato, indipendentemente dalla fonte, quale, ad esempio, un medico o altro operatore sanitario, un ospedale, un dispositivo medico o un test diagnostico in vitro;

Dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;

Dati biometrici: i dati ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

Dati personali relativi a condanne penali e reati: I c.d. dati giudiziari;

Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

Archivio: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

Limitazione di trattamento: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;

Profilazione: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

Identificabilità: la possibilità di riconoscere una persona fisica, identificandola da qualsiasi altro soggetto o all'interno di un gruppo/categoria. La persona può essere identificabile anche attraverso ulteriori elementi che possono contraddistinguerla. Se l'identificazione richiede l'acquisizione di ulteriori dati (identificatori) per i quali occorrono tempi e costi irragionevoli, allora la persona non si può considerare identificabile;

Cifratura: processo che rende un determinato dato incomprensibile, al fine di garantire la sua confidenzialità;

Pseudonimizzazione: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

Diffusione: mettere a conoscenza di soggetti indeterminati i dati personali in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Incaricato al trattamento: La persona fisica (dipendenti / collaboratori / stagisti / tirocinanti / volontari) che trattano materialmente i dati operando sotto l'Autorità del Titolare.

Terzo: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;

Violazione dei dati personali ("Data Breach"): la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

Autorità di controllo: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51 del GDPR (in Italia il Garante per la protezione dei dati personali, di seguito anche "Garante" o "Garante Privacy");

Codice privacy: D. Lgs. n. 196/2003, come modificato e novellato dal D. Lgs 10 agosto 2018 n. 101;

RDPD o GDPR: il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR generale sulla protezione dei dati);

4. PRINCIPIO CHIAVE N. 1: DIVIETO ASSOLUTO DI PUBBLICAZIONE DI DATI RELATIVI ALLO STATO DI SALUTE

Esiste un divieto totale ed assoluto, che non conosce alcuna eccezione, di pubblicazione di dati relativi allo stato di salute. La fonte normativa è rinvenibile nell'art. 2-septies, comma 8, del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) e nell'art. 9, parr. 1, 2, 4, del Regolamento. Nemmeno all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" è possibile pubblicare dati relativi allo stato di salute, o che permettano anche indirettamente di risalire allo stato di salute.

5. PRINCIPIO CHIAVE N. 2: LA SCUOLA PUÒ PUBBLICARE DATI PERSONALI SOLO SE LA COSA È PREVISTA DA NORMA DI LEGGE O DI REGOLAMENTO

Il principio afferma che la Scuola, e più in generale un soggetto pubblico, può pubblicare (nel senso di diffondere) dati personali, quindi anche dati non sensibili, solo se la pubblicazione è prevista da norma di legge o di Regolamento previsto da norma di legge. Se non esiste una norma di legge che prevede la pubblicazione, questa deve ritenersi illecita.

Esempio 1: allo stato attuale della normativa, non vi è una norma di legge che prevede la pubblicazione della composizione delle classi, quindi tale dato non si può pubblicare. Vale la pena notare che l'obiettivo si può comunque raggiungere non diffondendo i dati, ma facendo un accorto uso della **comunicazione**: i dati relativi alla composizione delle classi possono infatti essere portati a conoscenza delle famiglie tramite posta elettronica oppure utilizzando il Registro Elettronico.

Bisogna stare attenti a non confondere la diffusione con la comunicazione. Mentre la diffusione dei dati è lecita solo se prevista da norma di legge, ciò non è necessario per la comunicazione.

6. PRINCIPIO CHIAVE N. 3: LADDOVE ESISTENTE, LA NORMA DI LEGGE SPESSO PREVEDE TEMPI E MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE.

Anche laddove esiste la norma di legge che permette in astratto la pubblicazione di dati personali, spesso la norma prevede tempi e modalità specifiche di pubblicazione, alle quali bisogna attenersi scrupolosamente. Ad esempio, la norma di legge che prevede la pubblicazione degli esiti degli scrutini esiste, ma prevede che la pubblicazione venga fatta attraverso l'affissione dei c.d. "tabelloni" cartacei in bacheca oppure nelle vetrate dell'edificio scolastico. La norma di legge non prevede la pubblicazione degli esiti degli scrutini sul sito web della Scuola, che è quindi illecita ed è stata sanzionata dal Garante per la protezione dei dati personali.

7. PRINCIPIO CHIAVE N. 4: BISOGNA COMUNQUE APPLICARE IL C.D. PRINCIPIO "DI MINIMIZZAZIONE" DEI DATI.

Anche laddove esiste la norma di legge che permette in astratto la pubblicazione di dati personali, bisogna comunque attenersi al principio fondamentale di "minimizzazione" dei dati, di cui all'art. 5 del GDPR. Tale principio afferma che non vanno pubblicati o comunicati dati eccedenti rispetto a quelli indispensabili al perseguimento delle finalità, oppure laddove possibile devono essere pubblicati dati anonimi o pseudonimizzati, secondo quanto previsto dall'art. 32 del GDPR.

8. PRINCIPALI TIPI DI DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO ED INDICAZIONI SU MODALITÀ E LIMITI ALLA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE ONLINE

I dati trattati dall'Istituzione Scolastica nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali possono avere criticità differenti se rapportate al contesto della protezione dei dati personali, per la loro natura afferente alla sfera più intima e privata dell'individuo, per la potenziale attitudine a ricondurre alla conoscenza di situazioni di disagio economico sociale o semplicemente per il possibile utilizzo di tali informazioni per finalità di carattere fraudolento. Per questo motivo, si riportano di seguito alcune indicazioni in merito al trattamento di tali dati nell'ambito della pubblicazione online:

Nome e cognome: nei casi in cui sia prevista da norma di legge o regolamento la diffusione di dati identificativi, nome e cognome sono spesso un elemento idoneo ad identificare i soggetti nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza. Per questo motivo, qualora si renda necessaria l'identificazione di un individuo, tali informazioni possono spesso rivelarsi sufficienti.

Data e luogo di nascita: tali informazioni possono essere diffuse solo se espressamente richieste dalla norma o nei casi in cui sia rilevante distinguere soggetti omonimi.

Codici identificativi: qualsiasi tipologia di codice che consenta l'identificazione anche indiretta dell'interessato costituisce dato personale. Rientra in questo contesto anche il numero di matricola assegnato ad un soggetto. Per tale motivo, tale informazione può essere sottoposta a diffusione solo se espressamente previsto da norma di legge o regolamento.

Iniziali di nome e cognome: tali informazioni comportano la potenziale identificabilità dei soggetti interessati mediante individuazione, possibile correlazione e deduzione, pertanto rientrano nella sfera dei dati personali. Non esiste norma espressa che preveda la pubblicazione delle iniziali di un soggetto, pertanto se riconducibili a situazioni particolari (ad esempio una graduatoria stilata sulla base dell'ISEE) la pubblicazione di tali informazioni è vietata, poiché ad esempio in un piccolo paese è facile risalire alla persona tramite le iniziali, ma anche in un grande paese ad esempio un nominativo che inizia con la lettera "Z" è facilmente individuabile.

Riferimenti personali di contatto (indirizzi di residenza/domicilio, indirizzi di posta elettronica privati, numeri di telefono): non è permessa la pubblicazione di tali informazioni, per non violare la sfera più privata degli individui, a meno che non espressamente prevista da una norma di legge o regolamento.

Codice Fiscale: tale dato è un'informazione codificata che rappresenta, oltre che nome e cognome, altri elementi rilevanti come luogo e data di nascita, oltre che il sesso del soggetto. Inoltre, tale informazione riveste particolare delicatezza poiché correlata alla sfera demografica, finanziaria ed economico-patrimoniale degli individui, pertanto, potrebbe essere utilizzata per azioni di carattere fraudolento. Oltre a ciò, in molti ambienti informatici in cui è richiesta l'autenticazione del soggetto, il codice fiscale rappresenta lo user-id, cioè il codice identificativo che insieme alla password compone le credenziali di accesso. Per questi motivi, è in generale vietato pubblicare tale dato, a meno che non sia esplicitamente richiesto da una norma. N.B.: È bene rilevare che, nei casi in cui le persone fisiche siano dei professionisti di cui si rende necessaria la pubblicazione di dati personali, è consigliato quando possibile pubblicare la relativa partita IVA al posto del Codice Fiscale. Il problema potrebbe sorgere nel caso di prestazione svolta da un soggetto privo di Partita IVA (ad esempio prestazioni occasionali), in questo caso la pubblicazione del Codice Fiscale potrebbe essere giustificata e necessaria.

IBAN: gli identificativi dei conti correnti bancari sono un'informazione che potrebbe essere utilizzata per azioni fraudolente o in ogni caso pregiudizievoli per l'intestatario, pertanto non è permessa la pubblicazione di tali dati. Sebbene la protezione dei dati personali si riferisca solo alle persone fisiche, per le motivazioni sopra esposte si raccomanda vivamente di astenersi dal pubblicare anche gli IBAN delle persone giuridiche.

Informazioni da cui potrebbero emergere situazioni di disagio economico- sociale: alcune informazioni, come per esempio la concessione di un beneficio o situazioni di morosità, potrebbero far desumere la presenza di situazioni di disagio economico o sociale. Per questo motivo è vietato pubblicare tali dati.

Dati afferenti alla sfera più intima dell'individuo: la pubblicazione di dati personali che rivelino o possano anche indirettamente rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona possono costituire un grave pregiudizio per il soggetto, pertanto non ne è in generale consentita la pubblicazione (a meno che non vi sia una norma che lo richieda esplicitamente, circostanza questa alquanto improbabile ma da non escludere).

Dati di carattere sanitario: tali dati non possono essere MAI pubblicati, a tutela dei soggetti interessati.

Eventi della vita delle persone correlati a funzioni e compiti istituzionali dell'organizzazione: l'organizzazione, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, può effettuare azioni che coinvolgono soggetti privati (es. rilascio di documenti e certificati, svolgimento di procedimenti di

autorizzazione e concessione, ecc.). Pur sussistendo in molti casi l'obbligo di pubblicità di tali azioni (al fine di consentire a soggetti portatori di interesse a far valere o difendere i propri diritti correlati a tali eventi), è opportuno verificare se è necessario rendere pubblici i dati personali dei soggetti destinatari degli interventi dell'ente o collegati a qualsiasi titolo, al fine di non incorrere in un'eccedenza del trattamento di dati.

Generalità di soggetti coinvolti in vertenze/contenziosi con l'amministrazione: l'organizzazione, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, può effettuare azioni che coinvolgano vertenze o attività esecutive su soggetti privati (es. attività espropriative, accertamenti tributari, ricorsi). Pur sussistendo in molti casi l'obbligo di pubblicità di tali azioni (es. deliberazioni di autorizzazione a resistere in giudizio), è opportuno evitare la diffusione dei dati personali dei soggetti coinvolti in vertenze con l'amministrazione, attivamente o passivamente, al fine di non incorrere in un'eccedenza del trattamento di dati.

Documenti di identificazione: poiché le scansioni di tali documenti possono essere utilizzati in numerose circostanze (es. presentazione di istanze e dichiarazioni, richieste di finanziamenti, ecc.), al fine di evitare utilizzi di natura fraudolenta da parte di terzi ne è espressamente vietata la pubblicazione on line.

Scansione della firma: la scansione della firma rappresenta un elemento che può essere utilizzato per falsificare documenti e attestazioni, per tale motivo ne è vietata la diffusione, e nei casi in cui sia presente in documenti pubblicati questa deve essere resa illeggibile.

9. FINALITÀ E STRUMENTI DI PUBBLICAZIONE ON LINE

Il Titolare è tenuto a pubblicare sul proprio sito istituzionale e su specifiche sezioni on line atti, documenti e informazioni correlate all'attività dell'organizzazione, al fine di ottemperare a specifiche normative e/o perseguire diverse finalità di pubblicazione.

Le finalità perseguite attraverso la pubblicazione on line da parte del Titolare sono le seguenti:

- **Trasparenza:** la disponibilità sui siti istituzionali delle amministrazioni di atti e documenti amministrativi, contenenti dati personali, in attuazione della normativa in materia di trasparenza, volta a garantire una conoscenza generalizzata delle informazioni concernenti aspetti dell'organizzazione dell'amministrazione, al fine di assicurare un ampio controllo sulle capacità delle Pubbliche Amministrazioni di raggiungere gli obiettivi, nonché sulla modalità adottate per la valutazione del lavoro dei dipendenti pubblici;
- **Pubblicità:** la disponibilità on line per finalità di pubblicità è volta a far conoscere l'azione amministrativa, in relazione al rispetto dei principi di legittimità e correttezza, nonché a garantire che gli atti producano effetti legali al fine di favorire eventuali comportamenti conseguenti da parte degli interessati, in attuazione delle normative di settore.
- **Consultabilità:** la disponibilità sui siti istituzionali delle amministrazioni di atti e documenti amministrativi per finalità di consultabilità è volta a consentire la messa a disposizione degli stessi solo a soggetti determinati, anche per categorie, al fine di garantire in maniera agevole la partecipazione alle attività e ai procedimenti amministrativi; tale finalità non adempie ad obblighi normativi di pubblicazione.
- **Comunicazione istituzionale:** la pubblicazione di informazioni e news sui siti web istituzionali è finalizzata a illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento, promuovere l'immagine delle amministrazioni e favorire l'accesso ai servizi pubblici, diffondendone la conoscenza.

Ogni finalità è specifica, peculiare e differente dalle altre, e viene perseguita attraverso diversi strumenti di pubblicazione che verranno illustrati in seguito.

10. IL SITO INTERNET

Il sito internet dell'amministrazione assolve alle finalità di comunicazione istituzionale, ai sensi della L. 150/2000 e ss.mm.ii. Esso può contenere informazioni di carattere istituzionale che esulino dalle informazioni obbligatorie che devono essere pubblicate nelle altre sezioni specifiche (oggetto di analisi in seguito).

A tal fine, nell'ambito della comunicazione istituzionale, e fatta salva la libertà di informazione ai fini di interesse pubblico, possono essere pubblicati dati personali (comprese fotografie) espressamente autorizzati dagli interessati (che abbiano quindi prestato il loro consenso ai sensi degli artt. 6-7 e ss del GDPR) o relativi a persone pubbliche.

Poiché il sito istituzionale è indicizzato sui motori di ricerca, è necessario attenersi al principio di non eccedenza in merito alla pubblicazione di dati personali.

Qualora sia ritenuto opportuno dare massima divulgazione ad informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" o nell'Albo Pretorio dell'organizzazione, è necessario astenersi dal duplicare le informazioni ma fare direttamente rimando a quelle contenute nelle altre sezioni ([tramite link](#)), in modo da evitare eccedenze nel trattamento imputabili a diverse tempistiche di pubblicazione e/o a differenti modalità di indicizzazione dei contenuti sui motori di ricerca.

11. LA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

La sezione "Amministrazione Trasparente" è stata introdotta con il D. Lgs. 33/2013 (il quale ha subito modifiche rilevanti dal D.Lgs. 97/ 2016, c.d. FOIA) e prevede la pubblicazione obbligatoria di alcune informazioni relative all'organizzazione e al suo operato. Queste sono le caratteristiche principali di tale sezione:

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
FINALITÀ	Trasparenza intesa come "accessibilità totale": favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
A CHI SI RIVOLGE	Chiunque ha diritto di conoscere le informazioni pubblicate in tale sezione, senza alcuna limitazione.
VISIBILITÀ MOTORI DI RICERCA	Dati indicizzati dai motori di ricerca.
DURATA PUBBLICAZIONE	5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, salve diverse tempistiche dettate dalla norma per talune informazioni specifiche.

In particolare, la normativa prevede la pubblicazione di alcune informazioni, per cui è doveroso osservare le indicazioni di seguito riportate.

Si evidenzia in particolare che, anche nei casi rientranti nell'obbligo di pubblicazione, l'organizzazione è tenuta comunque a **rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti** o, se particolari (c.d. sensibili e giudiziari), non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. In assenza di specifica previsione di legge o regolamento che disponga diversamente, l'organizzazione potrà pubblicare nel proprio sito istituzionale dati, informazioni e documenti solo rendendo in forma anonima i dati personali eventualmente presenti.

11.1 CURRICULA PROFESSIONALI

La normativa prevede la pubblicazione di Curricula relativi a:

- Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo;
- Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (in formato europeo);
- Titolari di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali (in formato europeo);
- Titolari di posizione organizzativa (in formato europeo);
- Membri di Organismi Interni di Valutazione o organi equivalenti;
- Componenti di commissioni giudicatrici;
- Soggetti incaricati di progetti destinatari di corrispettivi o vantaggi economici di qualunque genere ([link al CV dell'incaricato del progetto selezionato](#)).

L'obbligo di pubblicazione non può comportare la diffusione di dati personali eccedenti e non pertinenti alle finalità perseguite dalla normativa in materia di trasparenza. Pertanto non devono essere diffusi dati non pertinenti, come ad esempio:

- ❖ luogo e data di nascita;
- ❖ indirizzo di residenza;
- ❖ Codice Fiscale;
- ❖ dati privati di contatto (numeri di cellulare e indirizzi di email) informazioni correlate alla sfera privata del soggetto.

N.B.: È necessario verificare, all'atto della pubblicazione, che sui curricula **non siano presenti firme autografe e fotografie**.

Poiché le richieste dei curricula ai soggetti sopra indicati sono esclusivamente finalizzate alla pubblicazione on line per ottemperare agli obblighi di trasparenza, si consiglia di specificare questo aspetto al momento della richiesta dei documenti, **richiedendo quando possibile la comunicazione dei curricula già depurati di queste informazioni** e di tutte le informazioni non ritenute pertinenti rispetto alla finalità di pubblicazione. Si consiglia inoltre di allegare alla richiesta apposita informativa privacy.

11.2 INSUSSISTENZA CAUSE INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

Quando la norma impone la pubblicazione delle dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico o di incompatibilità al conferimento dell'incarico, tali documenti devono essere pubblicati rendendo eventuali **firme autografe scansionate non intelligibili**.

11.3 COMPENSI, RIMBORSI, DATI PATRIMONIALI E DI REDDITO

Risulta eccedente la riproduzione online della versione integrale di documenti contabili e fiscali, i dati di dettaglio risultanti da dichiarazioni fiscali o cedolini dello stipendio, recapiti individuali, coordinate bancarie utilizzate per effettuare pagamenti.

Quando non espressamente richiesta la pubblicazione di copie di documenti, è consigliabile raccogliere le informazioni relative a compensi, rimborsi, dati patrimoniali e di reddito tramite compilazione, da parte degli interessati, di **appositi moduli dichiarativi che raccolgano esclusivamente dati non eccedenti le finalità**, provvisti di adeguata informativa.

In caso di obblighi di pubblicazione di copie dei documenti, è necessario **oscurare eventuali dati eccedenti le finalità prefisse** (quali, ad esempio, lo stato civile, il codice fiscale, la sottoscrizione autografa, etc.), oltre a quelle informazioni da cui si possano desumere dati di tipo particolare (ad esempio familiari a carico tra i quali possono essere indicati figli disabili, spese mediche e di assistenza per portatori di handicap o per determinate patologie, erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici, erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose, scelte per la destinazione dell'otto e/o del cinque per mille, ecc).

11.4 ATTRIBUZIONI DI QUALSIASI FORMA DI VANTAGGI ECONOMICI

La normativa prevede la pubblicazione, in formato tabellare, degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo (cumulativo nell'anno) superiore a mille euro.

Non possono essere pubblicate le informazioni idonee a rivelare lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati, pertanto, quando l'attribuzione economica derivi da tali circostanze, i dati devono essere adeguatamente sottoposti a **pseudonimizzazione**, in modo che le informazioni pubblicate non consentano di essere ricondotte al soggetto correlato.

Tra i vantaggi economici figurano non solo le somme erogate a vario titolo da parte dell'ente (o da soggetti per conto di cui l'ente eroga tali somme), ma anche somme non richieste in quanto forme di esenzione.

11.5 ELENCHI DEI PROVVEDIMENTI

L'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 prevede la pubblicazione dell'elenco dei provvedimenti degli organi di indirizzo politico e dei dirigenti (Responsabili di P.O.), nelle apposite sotto-sezioni dedicate all'interno della sotto-sezione di primo livello denominata "Provvedimenti". Tale articolo è stato oggetto di revisione con il D. Lgs. 97/2016 (c.d. FOIA), che ha profondamente modificato quanto richiesto in termini di pubblicazione.

In questo momento è necessario pubblicare l'elenco degli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. **Non è più necessario pubblicare il link ai documenti relativi**, e l'aggiornamento di tale elenco deve essere effettuato semestralmente.

Per quanto riguarda i procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta, **è sufficiente inserire il link** alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti". **N.B.:** In tali sezioni non devono più essere pubblicati i provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

11.6 GRADUATORIE DI BANDI DI CONCORSO

La normativa prevede la pubblicazione nella sotto-sezione “Bandi di concorso” delle graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori, relative ai bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’organizzazione.

Non possono essere pubblicati dati personali degli interessati eccedenti la finalità di trasparenza del procedimento di selezione (es. utenze di telefonia fissa o mobile, l’indirizzo di residenza o di posta elettronica, il codice fiscale, l’indicatore ISEE, il numero di figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali o i titoli di studio), né quelli concernenti le condizioni di salute degli interessati, ivi compresi i riferimenti a condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici. **N.B.:** Non è prevista la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” dei risultati di prove intermedie.

L’adempimento di specifici obblighi di legge non deve tralasciare il fatto che i candidati debbano essere comunque preventivamente informati dall’organizzazione sul trattamento e la pubblicazione dei loro dati.

11.7 BANDI DI GARA E CONTRATTI

L’Art. 1, c. 32 della L. 190/2012 e l’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 prevedono la pubblicazione, in formato tabellare, delle informazioni sulle singole procedure in formato tabellare. Fra queste informazioni è necessario pubblicare l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, il numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento e l’aggiudicatario.

Le informazioni richieste dalla norma **prevedono anche la pubblicazione dei dati identificativi dei soggetti e del codice fiscale**, i quali risultano essere dati personali se i soggetti sono persone fisiche. In tal caso, ci si deve attenere al “**principio di minimizzazione**” del trattamento di dati, riportando **solo i dati espressamente richiesti e pertinenti** al procedimento in essere e menzionando informazioni di carattere aziendale.

N.B.: Se possibile, è consigliabile riportare la partita IVA associata del soggetto in luogo del codice fiscale.

In merito agli atti relativi alle procedure di affidamento, l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede la pubblicazione di tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, compresi i verbali delle commissioni di gara.

N.B.: In merito ai verbali, in tali documenti possono essere riportati gli esiti dei controlli sul **casellario giudiziale** di soggetti correlati a vario titolo agli operatori economici partecipanti: trattandosi di dati di carattere giudiziario, **è vietato diffondere tali informazioni** poiché non espressamente previsto da norme di legge o regolamento, pertanto è necessario pubblicare qualsiasi atto privo da tali informazioni riconducibili a una qualsiasi persona fisica.

11.8 PUBBLICAZIONE DATI RELATIVI AL PERSONALE

In relazione alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” di dati relativi al funzionamento degli uffici e ad altre informazioni relative alla gestione del personale, è importante rilevare i seguenti elementi:

a) Articolazione dei singoli uffici: l’art. 13 D. Lgs. 33/2013 prevede che vengano pubblicati l’indicazione delle competenze di ciascun ufficio (anche di livello dirigenziale non generale) **e i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici**. È prevista anche la pubblicazione

dell'organigramma o del c.d. "funzionigramma" o analoghe rappresentazioni grafiche idonee per descrivere l'organizzazione dell'amministrazione, ma tali rappresentazioni non devono indicare i dati personali delle persone appartenenti alle specifiche unità organizzative;

- b) Telefono e posta elettronica:** è prevista la pubblicazione dell'elenco completo dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. I riferimenti di contatto devono essere relativi alle Unità Organizzative o all'organizzazione nel suo contesto, senza dettagliare i dati personali dei soggetti che le compongono;
- c) Dotazione organica e dati correlati:** gli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 33/2013 prevedono la pubblicazione di informazioni relative alla composizione dell'organizzazione (es conto annuale del personale e costo complessivo del personale, tassi di assenza, ecc). Non è prevista pubblicazione di dati personali relativi ai soggetti operanti nell'amministrazione a qualsiasi titolo, ma solo dati cumulativi di sintesi;
- d) Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti:** è prevista la pubblicazione dell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante

per ogni incarico. È prevista la pubblicazione di nomi e cognomi dei dipendenti, mentre invece la pubblicazione del codice fiscale è ritenuta eccedente le finalità;

- e) Organismi Interni di Valutazione (OIV) o organi equivalenti:** è prevista la pubblicazione dei nominativi, dei curricula e dei rispettivi compensi per l'attività;
- f) Performance:** è prevista la pubblicazione dell'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati ed effettivamente distribuiti, oltre che altri dati aggregati come la distribuzione del trattamento accessorio. Non è in alcun modo prevista la pubblicazione di dati personali correlati alla performance del personale.

N.B.: Oltre ai casi sopra menzionati e alle indicazioni presenti nei punti precedenti, non sono previste ulteriori pubblicazioni di dati personali relative al personale.

11.9 BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO

L'art. 30 del D. Lgs. 33/2013 prevede la pubblicazione delle informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti dall'organizzazione nonché dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. Non è in alcun modo richiesta la pubblicazione dei dati degli affittuari degli immobili di proprietà dell'organizzazione né dei soggetti a cui l'organizzazione corrisponde un canone di affitto.

11.10 REGISTRO DEGLI ACCESSI

La Delibera 1309/2016 di ANAC ha introdotto l'obbligo di pubblicare il "Registro degli accessi", nell'omonima sotto-sezione di secondo livello localizzata nella sotto-sezione di primo livello denominata "Altri contenuti". La normativa non prevede la diffusione di dati personali attraverso il

registro, pertanto è necessario fare in modo che le singole istanze registrate non contengano informazioni di questo genere. A questo proposito, gli oggetti dell'istanza non devono contenere riferimenti di carattere personale; la colonna relativa alla presenza di controinteressati deve solamente esprimere se tale circostanza è verificata, senza però menzionare tali soggetti.

12. ALBO PRETORIO

La pubblicazione di atti all'Albo Pretorio on-line è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, qualunque effetto giuridico essa assolva (pubblicità notizia, dichiarativa, costitutiva o integrativa dell'efficacia). Queste sono le caratteristiche principali della sezione dedicata all'albo pretorio:

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	D. Lgs. 267/2000 (TUEL), L. 69/2009
FINALITÀ	Pubblicità degli atti adottati dall'organizzazione, affinché soggetti portatori di interesse ne possano venire a conoscenza e possano attivare conseguenti forme di tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità dell'azione amministrativa.

A CHI SI RIVOLGE	Portatori di interesse derivante dagli effetti dell'azione amministrativa oggetto di pubblicità.
VISIBILITÀ MOTORI DI RICERCA	Dati NON INDICIZZATI dai motori di ricerca, pertanto non rintracciabili se non tramite ricerca direttamente sull'albo.
DURATA PUBBLICAZIONE	15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Tenendo sempre in considerazione il principio di legittimità, è necessario che vengano pubblicati all'albo dati personali **solo quando sia espressamente previsto** da norma di legge o regolamento.

È pertanto importante verificare quando è necessario pubblicare dati personali, poiché espressamente previsto da norma di legge o regolamento, e quando è sufficiente pubblicare atti e documenti che descrivano la circostanza dell'azione amministrativa dell'organizzazione, senza la necessità di diffondere dati personali.

È importante ricordare che l'albo pretorio è **sottratto all'obbligo di indicizzazione** nei motori di ricerca, circostanza questa che non trova analogia nel sito istituzionale né nella sezione "Amministrazione Trasparente". Questo comporta che, se l'obbligo di diffusione di un dato personale è limitato alla sola pubblicazione all'albo pretorio, tale informazione non possa essere duplicata in altre sezioni, altrimenti in tali sezioni sarà indicizzata dai motori di ricerca comportando un'eccedenza nella reperibilità dei dati. **Qualora si intenda dare maggiore diffusione sul sito istituzionale** ad un documento pubblicato all'albo pretorio

(es. la pubblicazione all'albo del risultato di una prova di concorso), **si procederà a menzionarne la pubblicazione** all'albo del documento, **senza replicarlo in altre sezioni**; in questo modo, il documento non sarà indicizzato dai motori di ricerca e non sarà più rintracciabile al termine del periodo di pubblicazione.

Si riportano di seguito alcuni casi di pubblicazioni all'albo pretorio, a titolo esemplificativo e non esaustivo.

12.1 GRADUATORIE DI BANDI DI CONCORSO

È possibile pubblicare risultati di prove intermedie, gli elenchi di ammessi a prove scritte o orali, i punteggi riferiti a singoli argomenti di esame, i punteggi totali ottenuti, **se tali informazioni risultano pertinenti e non eccedenti** ai fini del corretto espletamento della procedura concorsuale e della sua rispondenza ai parametri stabiliti nel bando.

Non possono essere pubblicati dati personali degli interessati eccedenti la finalità di agevolare le modalità di consultazione delle graduatorie (es. utenze di telefonia fissa o mobile, l'indirizzo di residenza o di posta elettronica, il codice fiscale, l'indicatore Isee, il numero di figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali o i titoli di studio), né quelli concernenti le condizioni di salute degli interessati, ivi compresi i riferimenti a condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.

Al fine di agevolare le modalità di consultazione delle graduatorie oggetto di pubblicazione in conformità alla disciplina di settore, si consiglia che le stesse siano altresì messe a disposizione degli interessati **in aree ad accesso selezionato dei siti web** istituzionali **consentendo la consultazione** degli esiti delle prove o del procedimento **ai soli partecipanti alla procedura concorsuale o selettiva mediante l'attribuzione agli stessi di credenziali di autenticazione** (es. numero di protocollo o altri estremi identificativi forniti dall'ente agli aventi diritto, oppure mediante i sistemi di autenticazione previsti dal D. Lgs. 82/2005).

12.2 PUBBLICAZIONE DATI RELATIVI AL PERSONALE

A meno che non sia espressamente previsto da una specifica normativa di settore, **non è consentito pubblicare all'albo pretorio alcun dato personale relativo a soggetti che operano all'interno dell'organizzazione o a soggetti ad essi correlati**, pertanto si rende necessario pseudonimizzare eventuali provvedimenti pubblicati all'albo pretorio, al fine di non diffondere illegittimamente dati personali. **N.B.:** Si ricorda che anche il numero di matricola, essendo un numero di identificazione, è anch'esso considerato un dato personale (se conosciuto da terzi), pertanto può essere diffuso solo se previsto da una norma di legge o regolamento.

12.3 PROVVEDIMENTI RELATIVI A VERTENZE E CONTENZIOSI

L'obbligo di pubblicità dei provvedimenti amministrativi correlati a vertenze e contenziosi (es. deliberazioni di autorizzazione a resistere in giudizio) deve tenere conto del fatto che i soggetti coinvolti, attivamente o passivamente, in tali frangenti, possano essere particolarmente attenzionati e motivati nel rilevare situazioni di illegittimità nelle azioni amministrative dell'organizzazione, per cui è necessario prestare la massima attenzione nella pubblicazione di contenuti relativi a tali circostanze.

Al fine di non incorrere in un'eccedenza del trattamento di dati, **non è pertanto consentita la pubblicazione di dati personali che possono ragionevolmente ricondurre all'identità delle persone fisiche coinvolte in tali situazioni**, come ad esempio iniziali del nome e del cognome, numeri di matricola e qualsiasi altro tipo di codice identificativo associato a detti soggetti.

13.L'ARCHIVIO STORICO

La previsione di un archivio on line in cui confluiscono documenti e informazioni al termine del periodo obbligatorio di pubblicazione, comporterebbe una diffusione sine die di dati personali on

line, in violazione al principio di non eccedenza del trattamento. Pertanto, è possibile lasciare on line dati e documenti oltre il periodo di pubblicazione previsto **solo se si è provveduto ad anonimizzarli**, cioè a rimuovere qualsiasi informazione di carattere personale. A meno che sarà prevista e implementata la pubblicazione di documenti in forma integrale, per finalità di consultazione da parte di soggetti che ne abbiano il diritto, attraverso una zona ad accesso riservato di cui vengano rilasciate le credenziali di accesso solo ai soggetti autorizzati.

13.1 ACCORGIMENTI E CAUTELE DA ADOTTARE

Si riportano di seguito i principali accorgimenti e cautele da adottare nel processo di pubblicazione on line di dati personali:

Prima di procedere con la pubblicazione, **individuare se esiste un presupposto di legge o di regolamento che legittimi la diffusione** del documento o del dato personale.

Prima della redazione dell'atto, **analizzare quali dati sono necessari** per la finalità perseguita, verificando altresì che siano stati rispettati i principi generali del trattamento previsti dal RGPD.

Controllare che i dati personali oggetto di pubblicazione siano trattati con modalità coerenti con i relativi obblighi di pubblicazione, in termini di indicizzazione sui motori di ricerca e persistenza temporale della pubblicazione, verificando che i documenti siano pubblicati nelle sezioni adeguate.

Verificare, caso per caso, **se ricorrano i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni eccedenti** rispetto alla finalità perseguita con la pubblicazione online, oppure pseudonimizzare i dati personali attraverso le tecniche descritte in seguito.

Non utilizzare le iniziali per indicare i soggetti interessati: il ricorso a tale tecnica di oscuramento dell'identità è inefficace e può comportare, seppur incidentalmente, il riconoscimento degli interessati anche da parte di soggetti che non sono tenuti a conoscerne l'identità, con potenziali gravi pregiudizi, danni o pericoli per le persone coinvolte. A tal proposito, si rammenta che il Gruppo di Lavoro Art. 29, [Parere 05/2014 sulle tecniche di anonimizzazione](#), WP216 ha inteso che "per identificazione non si intende solo la possibilità di recuperare il nome e/o l'indirizzo di una persona, ma anche la potenziale identificabilità mediante individuazione, correlabilità e deduzione".

Qualora si renda necessario ricorrere alla pseudonimizzazione dei dati personali, **i codici non devono essere utilizzati in ambiti esterni ai trattamenti in questione** (ad esempio codici matricola o codici identificativi utilizzati in altri procedimenti) o poter essere decifrati con uno sforzo ragionevole da soggetti non specificamente autorizzati a trattare tali dati.